



DETERMINAZIONE DELLA CONSERVATRICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N. 218 IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER CESSAZIONE DEL NUMERO DI PARTITA I.V.A..

La Conservatrice del Registro delle imprese,

- atteso che l'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attività della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano;
- visto l'art.2, comma 1 lett. c) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*) che stabilisce di procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: ... c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- vista la circolare MISE n. 3585 /C del 14/06/2005 che con riferimento alla circostanza del "Mancato compimento di atti di gestione" ha ritenuto che la condizione in argomento possa ritenersi idoneamente accertata in concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) mancato pagamento diritto annuale negli ultimi tre anni;
 - b) chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA;
- considerato che l'art.4, comma 1, del D.P.R. 247/2004 prevede che "l'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza";
- atteso che la legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (*Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese*) ha previsto che la Camera di commercio provvede all'iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base della comunicazione ricevuta, ed in particolare, la CCIAA, ai sensi dell'art. 10, valuta la sussistenza dei requisiti previsti provvede d'ufficio all'iscrizione dell'impresa nell'Albo, così



come provvede alla sua cancellazione delle imprese che, pur avendone l'obbligo, non hanno correttamente presentato la relativa comunicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'articolo 23;

- visto l'art. 40, comma 1, 6 e 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120: <<1. *Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. ...*

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.

7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese. ... >>;

- considerato che dalle verifiche effettuate è emerso che la Sua impresa risulta essere non in regola con il pagamento diritto annuale e aver cessato la Partita I.V.A. presso l'Agenzia delle Entrate negli ultimi tre anni;
- rilevato, inoltre, che nei confronti di diverse imprese è stata emessa sentenza di fallimento e che la procedura è stata chiusa;
- considerato che il Giudice delegato del Registro delle imprese di Taranto con provvedimento del 17 febbraio 2016, sottoscritto congiuntamente con il Conservatore (documento disponibile sull'albo camerale on line) ha avvalorato la correttezza del procedimento ex art. 8 della legge n. 241/1990 per l'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta certificata dell'impresa non validi o revocati o non univoci (oggi domicili digitali);
- atteso che la pubblicazione nell'Albo camerale e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 241/1990;



- ritenuto, quindi, nel rispetto della normativa vigente, di poter assolvere all'obbligo di notifica agli interessati mediante pubblicazione all'Albo della Camera di commercio e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi per i procedimenti d'ufficio di cancellazione delle imprese individuali;
- visto che con comunicazione dell'11/05/2026 (prot. CCIAA BR-TA n. 0015028 /2026) l'ufficio del registro delle imprese ha avviato la procedura di cancellazione d'ufficio di n. 218 imprese individuali iscritte nel Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane per cessazione del numero di Partita I.V.A..
- preso atto che la notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione è stata pubblicata all'albo camerale per quarantacinque giorni consecutivi e precisamente dal giorno 12 maggio al 26 giugno 2026 (nota nr. 0023221 del 29/06/2026);
- atteso che la comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi ulteriori quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione;
- considerato che gli effetti derivanti dall'adozione della presente determinazione non avranno corso nei confronti di quelle imprese che "medio tempore" abbiano provveduto a presentare telematicamente, tramite Comunica, la domanda di cancellazione;
- preso atto dell'attività istruttoria del dr. Francesco Maraglino, responsabile di elevata qualificazione dell'Area anagrafica;

determina

- per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di iscrivere nel registro delle imprese di Brindisi-Taranto la cancellazione n. 218 imprese individuali aventi il numero di Partita I.V.A. cessato presso l'Agenzia delle Entrate ed in specie:
 - n.190 imprese iscritte nel registro delle imprese, di cui n.108 con sede in provincia di Taranto e n.82 con sede in provincia di Brindisi;
 - n.28 iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, di cui n.12 con sede in provincia di Taranto e n.16 con sede in provincia di Brindisi;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione, al Giudice delegato del Registro delle imprese del Tribunale di Taranto.

La Conservatrice del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005